

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Convengo con l'onorevole relatore; però credo che non sarebbe male in questo articolo richiamare l'articolo 104. Perchè qui si tratta di una sanzione che va fino alla detenzione di tre mesi ed alla interdizione dall'elettorato e dalla eleggibilità per sei anni, onde, se l'articolo non fosse esplicitamente richiamato, i tribunali non l'applicherebbero, per esempio, a chi abbia ritardato di un'ora a giungere all'ufficio.

BERTOLINI, *relatore*. Dice: sino a tre mesi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dico soltanto che sarebbe bene richiamare qui l'articolo 104.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Io non troverei alcuna difficoltà di aderire al desiderio dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè trovo che sotto un certo punto di vista la sua osservazione è opportuna.

Però la proposta del presidente del Consiglio di richiamare nell'articolo 43 il 104 mi fa sorgere un timore; ed è che, siccome in molti altri casi la legge impone tassativamente ai vari funzionari indicati nell'articolo 104 l'adempimento di determinate mansioni, se anche in tutti quest'altri casi non si provvedesse a richiamare quell'articolo, potrebbe sorgere il dubbio se, nei casi stessi, la legge abbia pel caso di inadempimento voluto comminare le sanzioni dell'articolo 104. Ora, ad evitare una simile oziosa ripetizione in parecchi articoli della legge mi sembra opportuno non aggiungere all'articolo 43 il richiamo dell'articolo 104.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo sia stato bene dire esplicitamente che l'articolo 104 è applicabile a chi contravviene alle disposizioni di questo articolo.

BERTOLINI, *relatore*. Ringrazio il presidente del Consiglio che, avendo richiamato l'attenzione nostra su quell'omissione, ha permesso di ben chiarire la questione, ed ha riparato al torto mio di non aver prima offerto alla Camera la spiegazione dell'emendamento introdotto.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Una parola sola: desidererei conciliare meglio, se è possibile, il pensiero del presidente del Consiglio con quello

dell'onorevole relatore, dandone la più autentica delle interpretazioni.

Secondo me, la disposizione, che comminava una multa di cento lire, doveva applicarsi alla negligenza; la disposizione dell'articolo 104, che parla di detenzione e di multa, è applicabile al caso di dolo.

È giusta l'osservazione del presidente del Consiglio: una pena troppo grave, se il fatto è di sola negligenza, non sarà applicata. Quindi mi pare che sarebbe meglio in questo articolo lasciare scritta la multa di lire cento per i casi di negligenza, aggiungendo: «salve, in caso di dolo, le maggiori pene comminate nell'articolo 104».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La difficoltà grande, in pratica, sarà di sapere se l'impiegato non sia andato all'ufficio per dolo o per negligenza. (*Commenti*).

Del resto, per togliere gli scrupoli dell'onorevole Turati, osservo che l'articolo 104 ammette anche che si applichi una multa di lire 50.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 43 così come è stato letto.

(*È approvato*).

Vi è ora l'emendamento dell'onorevole Caetani, agli articoli 44 e 45 della legge vigente, e che la Camera già conosce poichè è la proposta che riguarda la rappresentanza proporzionale.

Ne do lettura:

*Agli articoli 44 e 45 della legge elettorale politica, testo unico, sono sostituiti i seguenti:*

« Art. 1. — Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

« Ciascuna circoscrizione elegge a scrutinio di lista il numero dei deputati indicati nella tabella che sarà annessa alla presente legge come parte integrante della medesima.

« Ogni circoscrizione dovrà eleggere un numero di deputati non inferiore ad otto e non maggiore di venti.

« Il limite dei venti può essere superato nel caso che una provincia, costituita in circoscrizione a sè, abbia diritto a un maggior numero di rappresentanti ».

« Art. 2. — Una Commissione presieduta dal ministro dell'interno e composta di quattro senatori e di dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee, stabilirà la circoscrizione dei collegi e il numero dei rappresentanti che deve eleggere ciascuno di essi, in rapporto alla popolazione legale ac-